

- Non essendo applicabile *ratione temporis* alla controversia di cui al procedimento principale la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità,
- non essendo applicabili *ratione materiae* a detta controversia la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, la direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14, e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio, e, pertanto,
- non essendo applicabile alla medesima controversia neppure l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in assenza di attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della stessa,

le suddette direttive e l'articolo 47 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, nel caso di specie, alle conseguenze derivanti dalla giurisprudenza del giudice del rinvio secondo la quale grava sul Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (ufficio lituano di assicurazione di autoveicoli), ai fini dell'azione di regresso, l'onere della prova relativa all'insieme degli elementi che determinano la responsabilità civile dei resistenti nel procedimento principale per il sinistro avvenuto il 20 luglio 2006.

⁽¹⁾ GU C 27 del 25.1.2016.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 giugno 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — The Queen, su istanza di: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

(Causa C-591/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 355, punto 3, TFUE — Status di Gibilterra — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione di servizi — Situazione puramente interna — Irricevibilità)

(2017/C 277/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: The Queen, su istanza di: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

Convenuti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

Dispositivo

L'articolo 355, punto 3, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 56 TFUE, dev'essere interpretato nel senso che la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a Gibilterra nei confronti di soggetti stabiliti nel Regno Unito costituisce, con riferimento al diritto dell'Unione, una situazione i cui elementi sono tutti confinati all'interno di un solo Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 27 del 25.01.2016.